TRIBUNALE DI VERCELLI

Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.sa Michela Tamagnone - Presidente

Dott. Andrea Padalino - Giudice Relatore

Dott.sa Simona Francese - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta ad R.G. n. .../2021 promossa da:

G.J.M.D., nata a T. (R.) il (...), residente a V., Loc. C. Fraz P. snc C.F. (...), casalinga, attualmente collocata presso una struttura di seconda accoglienza, unitamente ai quattro figli minori , ai fini del presente atto, domiciliata in Biella, via..., presso lo studio dell'Avvocato ...((...) –PEC...) che la rappresenta e difende giusta procura speciale

ATTORE

contro

G.S., nato a R. (M.) in data (...) e res. in V. (V.) Loc. C. Frazione P., C.F. (...), elett. dom. in, ..., presso gli avv.ti... che lo rappresentano e difendono

CONVENUTO

Svolgimento del processo

In data 03/11-20/11/2021 l'attrice notificava a G.S. ricorso e decreto di fissazione dell'udienza innanzi al Presidente del Tribunale di Vercelli, contenente domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale con addebito di responsabilità, in ragione dei maltrattamenti subiti.

La ricorrente chiedeva contestualmente:

l'affidamento dei quattro figli minori in via esclusiva e rafforzata;

la conferma del provvedimento del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta in punto decadenza della responsabilità genitoriale del padre, e la conferma del divieto per il medesimo di incontrare i figli con qualunque modalità e di avvicinarsi ai luoghi da loro frequentati;

la corresponsione della somma di Euro 600,00, comprensiva delle spese di natura straordinaria (ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia) quale contributo al mantenimento dei quattro figli minori, V.N., D.M., D.A. ed A., richiesta finalizzata ad escludere qualsiasi ipotesi di comunicazione tra la sig.ra G. ed il coniuge.

All'udienza del 07/02/2022, rilevato che nessuno si era costituito per il coniuge convenuto, il Presidente del Tribunale di Vercelli disponeva:

"... preso atto del provvedimento del Tribunale per i Minorenni, che si ritiene di confermare, e rilevato che anche nella ipotesi di decadenza dalla responsabilità genitoriale non viene meno, in capo al genitore decaduto il dovere di contribuire al mantenimento della prole, stessa,

CONFERMA il provvedimento del Tribunale per i Minorenni in punto decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre,

AFFIDA i figli in via esclusiva alla madre, disponendo che anche le decisioni di maggior interesse per i minori vengano assunte dalla madre stessa,

DISPONE che il sig. G.S. contribuisca al mantenimento dei figli versando alla madre assegno mensile di Euro 600,00 onnicomprensivi annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, nomina G.I. il dott. Andrea Padalino e fissa udienza di comparizione e trattazione il 5 aprile 2022 ore 9,30."

All'udienza del 05/04/2022, il Giudice rilevata la ritualità della notifica del verbale di prima udienza del 07/02/2022, dichiarava la contumacia del convenuto G.S., non comparso, disponeva la trattazione scritta della causa, e ritenuta la stessa matura per la decisione fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17/05/2022.

In data 03/05/2022 la difesa attrice depositava foglio di precisazione delle conclusioni;

In data 12/05/2022 si costituiva tardivamente in giudizio G.S., il quale aderendo alla domanda di separazione, si opponeva alla richiesta di addebito e chiedeva che il l'adito Tribunale disponesse incontri protetti, tra padre e figli con l'ausilio dei servizi sociali competenti, e che a titolo di contributo complessivo per il mantenimento dei 4 figli minori fosse disposto un assegno mensile di Euro 250,00;

In data 17/05/2022 il Giudice rimetteva la causa al Collegio, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.

Motivi della decisione

Le domande dell'attrice sono pienamente fondate e, come tali, vanno accolte.

La ricorrente ha contratto matrimonio civile con G.S. nel comune di ...- Romania, in data 19.05.2007, trascritto nei registri di stato civile di detto comune al n.20 dell'anno 2007.

Su istanza della sig.ra G.M.D. l'atto di matrimonio, apostillato e tradotto in italiano, è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di ...al n.2 parte II serie C dell'anno 2021;

Il regime patrimoniale della famiglia risulta essere quello di comunione dei beni;

Dalla loro unione sono nati 4 figli: G.V.N., nata a T. (R.) il (...), G.D.M., nata a V., il (...), G.D.A., nato a V., il (...) e G.A. nata a B. il (...);

i coniugi sono separati di fatto a far data dal 29.04.2019, quando la G., temendo per la incolumità propria e dei figli minori, si recava presso la stazione dei Carabinieri di.., ove sporgeva querela per maltrattamenti subiti dal coniuge alla presenza dei figli minori ed anche sugli stessi.

La G. ha riferito che il marito la accusava di presunti tradimenti e contestava la paternità di ciascuno dei suoi figli, animato da una gelosia certamente morbosa che gli forniva l'occasione ed il pretesto per ingiuriarla e percuoterla con calci, pugni, scarpe, facendole sbattere il capo contro il muro, arrivando addirittura a lesionarle la membrana timpanica.

Analoghi comportamenti fortemente aggressivi e violenti erano tenuti nei confronti dei figli minori, spesso percossi per futili motivi.

La ricorrente ha inoltre riferito che, a seguito del trasferimento del nucleo familiare da.... a ...in un contesto abitativo molto lontano dal centro abitato, il G. ha esercitato sulla stessa sempre più stringenti forme di prevaricazione.

Inseriti madre e figli in casa rifugio, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, su ricorso del P.M., avviando un procedimento *de potestate* R.G.V.G. .../2019, disponeva la presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di ... e dei servizi di N.P.I .e nominava quale curatore speciale dei minori, l'avv.to F.M. del Foro di Torino.

Nel corso del procedimento è, peraltro, emerso un quadro desolante e allarmante della figura paterna (sulla base delle molteplici relazioni dei servizi sociali e di N.P.I.) che si mostra incapace di contenere la propria aggressività, persino nel corso delle telefonate ai minori, scatenando negli stessi reazioni di paura, rabbia e pianto, rifiutando qualsiasi collaborazione con i servizi sociali, divenuti addirittura oggetto di intimidazioni e dichiarando apertamente di non essere disposto ad effettuare alcuno dei percorsi di sostegno prescritti dal Tribunale dei Minori (CSM e SERD), per poter avviare anche solo incontri protetti con gli stessi.

In data 23/03/2021, il Tribunale per i Minorenni con provvedimento definitivo, e non sottoposto a reclamo ha dichiarato G.S. decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori;

ha, altresì, vietato al padre di incontrare i figli, di contattarli con qualunque modalità e di avvicinarsi ai luoghi da loro frequentati; ha vietato ogni tipo di incontro con minori e la nonna paterna e con ogni componente della famiglia allargata; ha disposto che i Servizi Sociali mantengano la segretezza del luogo ove madre e minori si trovavano o eventualmente ove potranno essere collocati in un secondo tempo;

ha autorizzato il servizio sociale, quando lo avesse ritenuto opportuno, a dimettere la madre ed i figli dalla struttura confermandone per l'attualità (e sino ad un massimo di due anni prorogabili) la collocazione;

ha confermato le prese in carico già disposte, con la predisposizione di un supporto psicologico continuativo e regolare per la figlia V..

Nel frattempo, nell'ambito del procedimento penale per maltrattamenti e lesioni (R. G. N. R. .../19), sentiti i minori V. ,D. e D. in sede di incidente probatorio, acquisita la perizia psicologica forense della dott.ssa P.D.R., all'esito dell'osservazione clinica dei minori emergeva un grave quadro di maltrattamento fisico e psicologico patito dagli stessi, desumibile dalla sofferenza cronica e diffusa dei tre fratelli che hanno assistito alle condotte maltrattanti del padre verso la madre, tali da condurre a maltrattamenti personologici, con sintomi sia dell'area depressiva che comportamentale, che potranno anche evolvere verso disturbi psichiatrici.

In questo contesto di riferimento, il GIP del Tribunale di Vercelli disponeva in data 03.02.2020 la misura cautelare con cui prescriveva al sig G.S.:

- a) il divieto di avvicinamento alle persone offese ed ai luoghi da queste frequentate
- b) il divieto di comunicare con loro con qualsiasi mezzo, (per iscritto, con telefono, con mezzo telematico ovvero per interposta persona)
- c) l'obbligo di mantenere, anche in caso di incontro fortuito, una distanza non inferiore a 150 metri e l'obbligo di allontanarsi immediatamente dal luogo in cui dovesse, anche occasionalmente, incontrare le medesime.

Con sentenza n. .../2021 del Tribunale di Vercelli, pubblicata il 30.06.2021 e appellata, G.S. è stato dichiarato colpevole dei reati ascritti (maltrattamenti e lesioni) e condannato alla pena di anni 4 di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio e assegnazione di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di Euro 5.000,00 a favore di J.M.D., di Euro 3.000,00 a favore di G.V.N., Euro 2000,00 a favore di G.D.M., Euro 2.000,00 a favore di D.D.A. ed Euro 1.000,00 a favore di G.A..

Nonostante il provvedimento del T.M e la condanna subita unitamente alla misura cautelare, il G.S., nel mese di giugno 2021 contattava la madre della ricorrente, J.M., e una sua cugina, E.P., affinché convincessero la G. a consegnare il suo cellulare ai figli onde poterli contattare.

Segnalato l'accaduto alla Comunità e con essa ai servizi sociali di ..., gli stessi disponevano il trasferimento immediato del nucleo familiare in altra località, presso un'altra struttura di seconda accoglienza.

Va, infine, osservato che la ricorrente, di fatto, nella vita coniugale, si è esclusivamente occupata dell'accudimento del marito e dei quattro figli, V., D., D. e A., oggi rispettivamente di 14, 12, 11 e 3 anni;

La borsa lavoro che, a suo dire, le aveva consentito di guadagnare 400,00/500,00 Euro al mese, prestando attività presso un supermercato, con mansioni di allestimento e rifornimento degli scaffali, si è interrotta dall'agosto 2020.

Attualmente è in carico alla comunità e sta cercando lavoro presso la nuova località di inserimento, senza averlo ancora reperito.

G. è rimasto nella casa coniugale di proprietà della madre del medesimo, che conduce in comodato gratuito.

Ha una ditta individuale, ed opera nell'ambito dell'edilizia, in particolare nella costruzione di tetti, coperture, lattoneria ed idraulica.

G., ad avviso della ricorrente, si è completamente disinteressato di qualsivoglia necessità dei figli, che ben avrebbe potuto garantire anche solo tramite la mediazione dei servizi sociali.

PRONUNCIA DI SEPARAZIONE CON ADDEBITO

Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione dell'attrice, oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.

Le ragioni della separazione devono essere addebitate al solo G.S. che, con biasimevoli condotte irresponsabili e violente, ha, di fatto costretto l'attrice ad una vita di sofferenze, umiliazioni e violenze perpetrate nelle mura domestiche innanzi e anche a danno dei figli minori.

Il contesto, orribile, in cui si sono svolti i fatti di cui è causa, impone l'addebito al G. della separazione, con conseguente liberazione della G. dalle angherie e dai soprusi commessi in suo danno.

AFFIDAMENTO DELLA PROLE e DIRITTO DI VISITA

Quanto all'affidamento dei minori, il Collegio reputa che il contegno del convenuto induca a disporre l'affido esclusivo con concentrazione delle competenze genitoriali in capo alla ricorrente.

La G. ha dovuto introdurre il presente giudizio a fronte delle reiterate violazioni, da parte del G., dei più elementari doveri coniugale e inerenti al ruolo genitoriale, più volte poste in essere dal convenuto.

Nel ricorso introduttivo la ricorrente ha documentato ed evidenziato comportamenti del G. del tutto incompatibili con il permanere in capo allo stesso della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori.

La semplice lettura della sentenza di condanna del G., da intendersi qui integralmente richiamata per tutti gli elementi istruttori e di fatto raccolti, conferma del tutto, al di là di ogni ragionevole dubbio, la fondatezza delle domande della ricorrente nei confronti di un soggetto violento e indifferente ai più elementari principi del vivere civile.

A fronte di quanto provato in corso di causa, sussistono pienamente le condizioni per confermare la sentenza del Tribunale dei Minori di decadenza del convenuto dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, avendo il G. del tutto ignorato e obliterato i doveri inerenti al ruolo di

genitore ed avendo inoltre reiteratamente assunto comportamenti pregiudizievoli per una corretta educazione dei minori.

Risulta, dunque, acclarato il totale disinteresse verso i figli e la palese incapacità di assisterli, mantenerli, istruirli ed educarli in modo adeguato.

Tutti comportamenti posti in essere sistematicamente dal G. nei confronti dei figli minori.

L'attuale stato delle cose lascia emergere un contegno del padre che è in totale distonia anche con l'affido esclusivo "standard", in quanto risulta nel padre una marcata "condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore" (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593), tale da rendere opportuno rimettere al genitore affidatario ex art. 337-quater comma III c.c anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale, con riguardo alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale).

La concentrazione di genitorialità in capo alla sola madre rappresenta un modulo tutelante per i minori: invero mentre per la madre è possibile formulare una prognosi favorevole, essendosi occupata dei bambini con continuità fino ad oggi, e ciò non solo dal punto di vista morale, ma anche materiale, il padre ha serbato un atteggiamento non solo assente, ma anche irresponsabile e poco tutelante, coinvolgendo i minori nelle dinamiche estremamente conflittuali esistenti con la ricorrente, da lui stesso però create ed alimentate.

Del resto, il resistente, non si è mostrato in alcun modo disponibile o comunque in grado di assumere nei confronti dei figli condotte di accudimento, evidenziando così il proprio totale disinteresse anche al semplice confronto con l'altro genitore, il quale si trova già da tempo di fatto da solo nell'esercizio di tutte le funzioni della responsabilità genitoriale.

L'affido esclusivo alla madre, con esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, alla madre sia inibita ogni azione, a causa del disinteresse e della assenza del padre, essendo preminente l'interesse dei minori ad avere un solo centro decisionale - ma tempestivo e funzionante- piuttosto che quello alla bigenitorialità.

La concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).

In ragione della mancata soppressione della responsabilità genitoriale, è specifico onere del genitore non affidatario, quello di continuare a contribuire al mantenimento del figlio.

Sulla questione ritiene il Collegio che, vista la permanenza totale dei minori presso la madre, il contributo al mantenimento indiretto a carico del padre può essere fissato in complessivi Euro 800 mensili per tutti i figli, somma comprensiva anche delle spese straordinarie, anche al fine di evitare qualsiasi contatto tra le parti.

Quanto agli incontri padre-figli, allo stato non possono essere consentiti, attesa la brutale violenza posta in essere nei loro confronti (oltre che verso la loro madre) e, pertanto, non possono svolgersi proprio nell'esclusivo interesse dei minori.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'attrice, G.M.D., in complessivi Euro 4.000, oltre Spese, I.V.A. e C.P.A..

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e questione disattesa, così dispone:

Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1 c.c., dei coniugi G.M.D. e G.S. che hanno contratto matrimonio nel comune di ...- Romania, in data 19.05.2007, trascritto nei registri di stato civile di detto comune al n.20 dell'anno 2007, successivamente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di ... al n.2 parte II serie C dell'anno 2021.

DICHIARA CHE la separazione è addebitabile esclusivamente a G.S..

DISPONE l'affidamento in via esclusiva e rafforzata alla madre, dei figli minori G.V.N., G.D.M., G.D.A. e G.A..

Conferma il provvedimento del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta in punto decadenza della responsabilità genitoriale del padre, confermando altresì il divieto per il medesimo di incontrare i figli con qualunque modalità ed in qualunque luogo.

DISPONE che G.S. sia tenuto a versare all'attrice G.M.D., a titolo di contributo alimentare per i quattro figli minori almeno l'importo di Euro 800,00, comprensivo di spese di natura straordinaria, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT

Condanna G.S. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 4.000, oltre Spese, I.V.A. e C.P.A..

Conclusione

Così deciso nella Camera di Consiglio in Vercelli, il 12 settembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 12 settembre 2022.